Sistema Sanitario Regione Liguria

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sin.Tel per l'affidamento della fornitura di sistemi per la terapia a pressione topica negativa occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga contrattuale di ulteriori 12 mesi). Lotti n. 6. Numero gara 7621724.

QUESITI PERVENUTI A SEGUITO DELL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

QUESITO 1

Lotto 6: nella descrizione dei requisiti minimi è richiesto un "dispositivo con un'autonomia massima di 7gg". Al fine di garantire la massima partecipazione al lotto in oggetto vi chiediamo di eliminare l'indicazione "autonomia massima" come criterio pena esclusione, considerando il fatto che anche con un dispositivo di durata superiore ai 7gg si garantirebbe la terapia richiesta. Inoltre si fa presente che sul mercato dei dispositivi monouso e monopaziente è presente una sola azienda con dispositivo di durata 7gg e ciò comporterebbe la partecipazione di una sola azienda al lotto 6. Restiamo in attesa di un riscontro.

RISPOSTA

La Commissione Tecnica ritiene di confermare il requisito previsto nel Capitolato Tecnico avuto riguardo alla diversità di destinazione d'uso del sistema di cui al lotto in discorso rispetto al sistema oggetto del lotto 5, diversità da cui è dipesa la determinazione di prevedere due distinti lotti e di fissare per i due lotti in questione basi d'asta differenti. Nondimeno, le ditte concorrenti sono libere di proporre, per qualsiasi lotto di gara, dispositivi che, per caratteristiche prestazionali e funzionali, ottemperino in maniera equivalente ai requisiti indicati in Capitolato. A norma di legge, rimane onere dell'offerente, in tal caso, corredare la propria offerta di tutti i mezzi di prova idonei a fornire la dimostrazione di equivalente corrispondenza de qua. Sarà competenza della Commissione Giudicatrice valutare l'equivalenza del dispositivo offerto.

QUESITO 2

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, viste le ristrette tempistiche previste per la presentazione dell'offerta dovute principalmente al periodo di chiusura delle Aziende ed uffici per le festività natalizie, con la presente siamo a chiedere di prorogare, di almeno due settimane, i termini di gara.

A supporto della richiesta si segnala che la documentazione comporta un'attività importante in termini di tempo e di risorse e che il ristretto intervallo temporale concesso alle società partecipanti, ai fini della preparazione della documentazione medesima, rischia di limitare considerevolmente le possibilità di analisi e compilazione dei format previsti in procedura.

RISPOSTA

Il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 21/01/2020 ore 14:00, rimane confermato in quanto non sussistono i presupposti per la proroga come disciplinati dalla vigente normativa. Al riguardo si richiama, infatti, l'art. 79 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che, al comma 3, statuisce che "Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte [...];
- b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara".

Ciò considerato, si osserva che, nel caso della gara in discorso:

1) trattasi di una 2° edizione, per questa Centrale, senza che, rispetto alla 1° edizione, siano state apportate variazioni tali da snaturarne l'oggetto contrattuale;





- gli operatori economici sono stati previamente informati dell'intenzione di questa Centrale di esperire una procedura di gara a seguito dello svolgimento di una consultazione preliminare di mercato;
- 3) la scadenza del termine di presentazione delle offerte appare oggettivamente congruo tenuto conto della data in cui la documentazione di gara è stata messa a disposizione delle ditte (il 09/12 c.m. tanto sulla piattaforma Sintel, quanto sul profilo internet di questa Centrale) nonché considerato quanto previsto dalla normativa in materia di procedure di gara aperte esperite con modalità telematiche (rif. Art. 60 c. 2bis D.Lgs. 50/2016).

QUESITO 3

In riferimento alla fornitura in oggetto riportiamo i seguenti chiarimenti:

- 1) In riferimento al lotto 1-2-3 al fine di aumentare la partecipazione, si chiede di confermare che sono ammesse aziende che abbiano i valori pressori compresi tra -10-200, quindi anche aziende che erogano -25-200 o -40-200.
- 2) -In riferimento al lotto numero 5 si chiede alla commissione di chiarire la formulazione dell'offerta economica di dispositivi con durata minore a 30 giorni. Nel mercato monouso infatti molti dispositivi hanno una durata di 7 o 14 giorni, se offerti anche in multipli non è possibile far combaciare perfettamente con la richiesta di 30 giorni, ma offre l'indiscutibile vantaggio di interrompere la terapia e conservare l'ulteriore/i dispositivi per altri pazienti ed evitare lo spreco di materiale e denaro. Inoltre togliendo l'opportunità di far partecipare le aziende con durata inferiore, da nostra conoscenza, si creerebbe un lotto esclusivo per un'unica azienda. Si chiede cortesemente alla commissione di ammettere offerte economiche che possano avere uno scarto in termini di giorni di massimo 2 giorni al fine di aumentare la partecipazione/competitività e la possibilità di modulare le terapie secondo le reali esigenze senza spreco di denaro e materiale.
- 3) -In riferimento al lotto 6, per aumentare la partecipazione del lotto si chiede di aumentare la base d'asta del lotto 6 ed allinearla al prezzo medio nazionale di 150 €.

RISPOSTA

- Si ribadisce quanto già precisato nelle risposte ai quesiti della consultazione preliminare di mercato, ovvero che "La Commissione Tecnica conferma che il range indicato da -10 a 200 mmHg va inteso come comprensivo di tutti i valori ricompresi all'interno del range indicato". Pertanto, dal momento che i range indicati nel quesito sono compresi nei valori minimi e massimi previsti dal Capitolato per i lotti 1 e 2, se ne conferma l'idoneità. Similmente ed a fortiori deve intendersi per il lotto 3 dal momento che, in tal caso, come pure già osservato in riscontro al quesito n. 4 della consultazione preliminare di mercato, non viene stabilito alcun range.
- 2. La partecipazione al lotto viene consentita ai dispositivi (le cui caratteristiche tecniche rispondano ai requisiti minimi indicati dal capitolato) in grado di garantire un'autonomia di trattamento da 7 a 30 giorni. Ciò garantisce la più ampia partecipazione. Al fine di consentire la formulazione di offerte economiche congrue e comparabili, l'operatore economico è chiamato a formulare un prezzo che tenga conto dell'autonomia del dispositivo offerto. Pertanto, laddove il dispositivo offerto presenti un'autonomia inferiore ai 30 giorni indicati in capitolato, il prezzo unitario dovrà essere formulato in modo da ricomprendere un numero di dispositivi necessari a raggiungere la copertura mensile del trattamento. Ciò premesso, si precisa che il numero dei sistemi necessari a coprire i 30 giorni di trattamento non deve essere necessariamente un numero multiplo della durata del sistema offerto, bensì, in tal caso, va ottenuto mediante applicazione delle dovute proporzioni.
- 3. La base di gara viene confermata in quanto ritenuta congrua giusta l'analisi di mercato condotta come meglio descritta nel Progetto di gara.





In riferimento alla procedura in oggetto si prega di voler precisare se la durata della fornitura è per 2 o 3 anni (il Vs. allegato A.1.2) Basi di gara riporta gli importi a tre anni).

RISPOSTA

Si ribadisce quanto già enunciato dal Disciplinare di gara all'art. 3.1, ovvero che "Convenzione potrà essere prorogata per un periodo massimo di 12 mesi qualora, alla scadenza del predetto termine...", fermo restando che "la durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga". Ciò posto, ai fini del computo della base di gara si è dovuto considerare il periodo massimo (per quanto eventuale) di durata della Convenzione in osservanza di quanto disciplinato dall'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in merito al metodo di calcolo del valore massimo contrattuale.

QUESITO 5

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiede se nei sub lotti B nn.1-2-3 per il service giornaliero è prevista anche la fornitura dei relativi sistemi oltre che delle medicazioni richieste.

RISPOSTA

Si conferma che anche nel caso di service giornaliero la ditta aggiudicataria deve fornire sistemi completi di apparecchiature e medicazione.

QUESITO 6

Buongiorno, con la presente si sollecita la risposta alla richiesta di chiarimento inviata il 17/12/2019 che riportiamo di seguito:

Lotto 6: nella descrizione dei requisiti minimi è richiesto un "dispositivo con un'autonomia massima di 7gg". Al fine di garantire la massima partecipazione al lotto in oggetto vi chiediamo di eliminare l'indicazione "autonomia massima" come criterio pena esclusione, considerando il fatto che anche con un dispositivo di durata superiore ai 7gg si garantirebbe la terapia richiesta. Inoltre si fa presente che sul mercato dei dispositivi monouso e monopaziente è presente una sola azienda con dispositivo di durata 7gg e ciò comporterebbe la partecipazione di una sola azienda al lotto 6. Restiamo in attesa di un riscontro.

RISPOSTA

Vedasi risposta al quesito n.1

QUESITO 7

1. In merito alla procedura di cui in oggetto, si evidenzia come le basi d'asta previste appaiano eccessivamente basse. Il prezzo, infatti, risulta inadeguato alla qualità e alla gamma dei prodotti, ma soprattutto non proporzionato ai servizi richiesti e altamente valutati dall'Ente appaltante, così come ben evidenziato ai punti 4, 5, 6 del Capitolato Tecnico.

Le basi d'asta così quantificate, risultano pregiudizievoli per la partecipazione in particolare del Lotto 4; siamo pertanto a chiedere di rivedere al rialzo le quotazioni, sia del Sub-Lotto A Service annuale, sia del Sub-Lotto B Service giornaliero, al fine di non precludere la presentazione di offerte adeguate e rispondenti alle necessità richieste.





2. In merito alla procedura di gara di cui in oggetto, siamo a chiedere conferma che si possa considerare coperto da segreto professionale, non solo il processo produttivo che porta alla realizzazione, dopo anni di studio e ricerche, del prodotto, ma anche il servizio di assistenza tecnica e clinica garantito da parte della scrivente per rispondere in maniera consona e dovuta a quanto richiesto dal Capitolato. Quest'ultimo, infatti, è requisito distintivo della qualità offerta ed è il risultato delle strategie e degli investimenti aziendali relativi all'organizzazione, alla struttura e agli strumenti messi in campo per l'attuazione della propria attività.

RISPOSTA

- 1) Vedasi la risposta al quesito 3.3.
- 2) Si conferma che spetta alla ditta concorrente indicare quali parti della propria offerta si debbano considerare coperte da segreto tecnico o commerciale, fatto in ogni caso salvo, stante il primato del principio di libero accesso agli atti (che può trovare deroga solamente in casi tassativi e residuali), l'onere di argomentazione comprovata e motivata in ordine al fondamento della propria dichiarazione [rif. art. 53 c. 5 let. A) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.]

O	U	E	SI	Т	0	8

Vedasi quesito n. 6

La Dirigente RUP
Pott.ssa Tiziana TAZZOLI